



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI

DETERMINAZIONE

N. A6883 del 13/12/2010

Proposta n. 20409 del 26/11/2010

Oggetto:

DM 28/07/2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)". Delimitazione della "Zona di Insediamento" e della "Zona Tampone" nel territorio della Regione Lazio.

Proponente:

Estensore	CALI' SIMONE	_____
Responsabile del procedimento	CALÌ SIMONE	_____
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: DM 28/07/2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Sharka)”. Delimitazione della “Zona di Insediamento” e della “Zona Tampone” nel territorio della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50, lettera i), possono istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28/07/2009 “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee” che all'articolo 6, comma 6, dispone che decorsi tre cicli vegetativi consecutivi un'area contaminata può essere dichiarata “Zona di Insediamento” quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione della malattia;

CONSIDERATO che in campi di drupacee ubicati nella provincia di Roma è stato riscontrato, tramite analisi di laboratorio a decorrere dal 1999, l'organismo nocivo Plum Pox Virus (PPV), e che le piante infette, ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, sono state regolarmente estirpate e distrutte secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

CONSIDERATO, altresì che, l'attività di monitoraggio condotta nel triennio 2007-2010 ha confermato la presenza del virus della Sharka su campi di drupacee ubicati nel Comune di Roma e che le misure fitosanitarie adottate miranti all'eradicazione del virus si sono rilevate solo parzialmente efficaci, per cui si tratta ormai di “Zona di Insediamento”;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 6, del DM 28/7/2009 e quindi di dover procedere ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 del DM 28/7/2009 alla delimitazione della “Zona di Insediamento” e della “Zona Tampone” che si estende per una larghezza minima di un chilometro a partire dal perimetro esterno della “Zona di Insediamento”;

VISTA la mappa, allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (**ALLEGATO I**), con la quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e articolo 8 comma 1, del DM 28.7.2009 sono delimitate, sul territorio della provincia di Roma, la "zona di insediamento", e la "Zona Tampone" per il virus della vaiolatura delle drupacee PPV;

RITENUTO, necessario, imporre nelle zone delimitate le specifiche misure fitosanitarie previste dal DM 28 luglio 2009, artt.li 7-8-9-13, al fine di limitare la diffusione della Sharka;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 214/2005 e del Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (Skarka)"

- di delimitare, ai sensi dell'articolo 7, quale "Zona di Insediamento" per PPV, la zona nel Comune di Roma nella quale tecnicamente non è possibile l'eradicazione nel breve termine, individuata al Catasto Terreni del Comune di Roma come segue:

Foglio 987, particelle 51-385-386-388-389-390-395-428;

- di delimitare, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, quale "Zona Tampone" il territorio che si estende per una larghezza minima di un chilometro a partire dal perimetro esterno della "Zona di Insediamento" comprendente parte dei territori dei Comuni di Roma, Ciampino e Marino, interclusi dal perimetro delle seguenti strade:

Comune di Roma: via della Falcognana (parte) – Via Tellene- Vicolo Tellene- Via del Fosso del Divino amore- Via Ardeatina- Via Torricola- Via di Casal Rotondo- Via Appia Nuova- Via di Ciampino- Via dell'Aerocalo- Via Appia Antica (parte);

Comune di Ciampino: Via Appia antica (parte)- Via Capanne di Marino (parte);

Comune di Marino: Via Capanne di Marino (parte)- Via Pietro Maroncelli – Via Silvio Pellico- Via P. Frassati- Via della Falcognana(parte);

- di definire "Zona Indenne" tutta la rimanente parte di territorio regionale; la delimitazione della "Zona di Insediamento" e della "Zona Tampone" è indicata nella mappa allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale (allegato I);

- di imporre, ai sensi del D.Lgs. 214/05, art. 50, lettera i), e del DM 28/7/2009, artt.li 7-8-9-13 le seguenti misure fitosanitarie:

- a) nella "Zona di Insediamento" e nella "Zona Tampone" è imposto il divieto di prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili a PPV;
- b) nella "Zona Tampone" è imposto il divieto di esercizio dell'attività vivaistica per la produzione di piante e materiali di moltiplicazione di drupacee di specie suscettibili al virus PPV;

- in deroga al divieto di cui all'articolo 9, comma 1, del DM 28/7/2009 il Servizio Fitosanitario Regionale può con proprio provvedimento autorizzare l'impianto di nuovi campi di produzione nella "Zona di Insediamiento" e nella "Zona Tampone" a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3, del DM 28/7/2009;
- in caso di produzione di varietà locali, il SFR può con proprio provvedimento autorizzare ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DM 28/07/2010, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione, l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, nella "Zona di Insediamiento" e nella "Zona Tampone", a condizione che il materiale di moltiplicazione e le piante ivi prodotte siano impiegati esclusivamente nella stessa zona di produzione;
- la produzione di piante e materiali di moltiplicazione di drupacee è autorizzata solo nelle zone indenni nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del DM 28 luglio 2009;
- è fatto obbligo a chiunque, di segnalare al di fuori della "Zona di Insediamiento", ogni caso sospetto di PPV al Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio;
- ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presente determina, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005, salvo che il fatto non costituisca reato.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Luca Fegatelli)



ALLEGATO
I-PPV-2010.doc